



**Tribunale di Napoli**  
*2 SEZIONE CIVILE*

**Il Giudice**

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 31.3.15;

esaminati gli atti;

ritenuto che non sussista il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, eccepito dai convenuti, sia in considerazione della previsione di cui al punto 1.12

dell'atto istitutivo del trust, la quale sancisce la giurisdizione del Tribunale di Napoli in relazione ad ogni controversia concernente l'istituzione, la validità e gli effetti del trust, sia perché una clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un trust, certamente consentita, anche alla luce di quanto

dispone il quinto comma dell'art. 23 del regolamento Europeo n. 44 del 2001, vincola, oltre al costituente, anche i gestori ed i beneficiari del trust, quantunque non personalmente firmatari della clausola, ogni qual volta vengano in discussione diritti ed obblighi inerenti al trust ed al suo funzionamento, ma deve evidentemente escludersi che essa possa vincolare anche soggetti che rispetto al trust si pongano in posizione di terzietà ed ai quali la paternità della clausola non sia in alcun modo riconducibile (cfr. Cass. Civ., n. 14041/14);

ritenuto, altresì, che, il primo beneficiario del trust, *Piera Maria Rosaria*, sia litisconsorte necessaria e che debba di conseguenza ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.;

ritenuto quanto al merito che: l'istanza di verifica dell'autenticità della fideiussione, avanzata dall'attrice, vada disattesa, poiché si tratta di una questione che esula dal thema decidendum della lite e che se del caso può essere posta



nell'ambito del giudizio in cui si controverte in merito alla sussistenza ed entità del credito a tutela del quale agisce la parte attrice; essendo il trust regolato dalla legge di Jersey ed essendone stata prodotta la versione in lingua originale, deve invitarsi la parte più diligente a depositare in giudizio una traduzione giurata dell'atto stesso, allegato in copia alla produzione del convenuto P. Q. M.; in difetto ne verrà disposta d'ufficio la traduzione a mezzo di esperto nominato dal Tribunale; all'esito della disposta integrazione del contraddittorio ed ove questa venga ritualmente eseguita, la causa, da ritenersi matura per la decisione, andrà rinviata per la precisazione delle conclusioni, salve le diverse valutazioni da svolgere, alla luce delle eventuali deduzioni difensive del litisconsorte pretermesso;

**P.Q.M.**

Dichiara la giurisdizione del giudice italiano;

visto l'art. 102 c.p.c. ordina all'attrice di integrare il contraddittorio nei confronti di P. Q. M. e R. S. T., entro il termine perentorio del **5.10.2015**;  
rinvia la causa in prosieguo all'udienza del **9.2.2016**, ora di rito, onerando la parte più diligente a produrre traduzione giurata del Trusts Jersey Law del 1984.

Si comunichi alle parti.

Napoli, 31/03/2015.

Il Giudice

(dott. Massimiliano Sacchi)

